

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 62

Il Commissario Straordinario

- visto il Comunicato Ufficiale n. 10, pubblicato in data 15 giugno 2006, contenente le disposizioni in materia di incentivazione e promozione dei calciatori locali;
- visto il Comunicato Ufficiale n. 52, pubblicato in data 31 agosto 2006, con il quale è stato fissato il termine dell'8 settembre 2006, per la comunicazione da parte delle società di Serie A e B alla Lega Nazionale Professionisti del numero di calciatori facenti parte della rosa di prima squadra ed i nominativi dei calciatori locali;
- preso atto della richiesta della Lega Nazionale Professionisti di precisazioni in merito alla definizione di calciatori locali di cui alla lettera a) e b) del citato Comunicato Ufficiale n. 10 del 15 giugno 2006;
- ritenuto opportuno fornire le precisazioni richieste dalla Lega Nazionale Professionisti
- visto l'art. 24 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

- a) di definire quali calciatori locali di cui alla lettera a) del Comunicato Ufficiale n. 10 del 15 giugno 2006, i calciatori tesserati a titolo definitivo, fra i 15 e 21 anni, per la stessa società affiliata alla F.I.G.C., per tre stagioni sportive anche non consecutive oppure per 36 mesi anche non consecutivi. Il rapporto di tesseramento deve essere intercorso con la società che inserisce il calciatore locale nella propria rosa di prima squadra;
- b) di definire quali calciatori locali di cui alla lettera b) del Comunicato Ufficiale n. 10 del 15 giugno 2006, i calciatori tesserati a titolo definitivo, fra i 15 e 21 anni, per società diverse affiliate alla F.I.G.C., per tre stagioni sportive anche non consecutive oppure per 36 mesi anche non consecutivi;
- c) di stabilire che, per stagione sportiva, ai soli fini della qualificazione di un calciatore come locale, si intende un periodo ininterrotto superiore ai sei mesi, in cui il calciatore è stato tesserato a titolo definitivo nel corso della medesima stagione per una stessa società;
- d) di stabilire che le società partecipanti ai Campionati di Serie A e B nella stagione sportiva 2006/2007, con anzianità di affiliazione inferiore ai tre anni, possono ricomprendere, ai fini del rispetto delle quote dei calciatori locali previste dal Comunicato Ufficiale n. 10 del 15 giugno 2006, soltanto calciatori di cui alla lettera b) del presente Comunicato Ufficiale.

Restano in vigore tutte le altre disposizioni del Comunicato Ufficiale n. 10 del 15 giugno 2006 e del Comunicato Ufficiale n. 52 del 31 agosto 2006, non incompatibili con le presenti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 SETTEMBRE 2006

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Guido Rossi